

CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI COSSANO BELBO ED IL COMUNE DI ROCCHETTA BELBO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029.**

Premesso che:

- l'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico dell'ordinamento degli enti locali prevede espressamente forme di cooperazione con altri Comuni per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'articolo 30 dello stesso decreto legislativo prevede tra l'altro la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere oggetto, funzioni e servizi determinati;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 recante norme sull'effettività del diritto allo studio, dispone che *“le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti territoriali interessati. Tale servizio deve essere assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”*

Considerato che il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la successiva circolare del medesimo Ministero n. 23 dell'11 marzo 1997, prevedono la possibilità dell'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro Consorzi, per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna, abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti poi regolati dal decreto legislativo n. 267/2000, sopra richiamato;

Preso atto della normativa di cui sopra e della possibilità da parte dei Comuni interessati di stipulare apposita convenzione consentendo, quindi, il trasporto di alunni residenti in altro territorio;

Dato atto che il Comune di Cossano Belbo svolge attualmente con propri mezzi e risorse il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti nel Comune che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado mentre il Comune di Rocchetta Belbo non ha mezzi e risorse umane per poterlo svolgere autonomamente;

Considerato che gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

- il Comune di Cossano Belbo mette a disposizione i veicoli adibiti al trasporto scolastico con i relativi conducenti, per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio del Comune di Rocchetta Belbo frequentanti i diversi plessi non dislocati nel Comune di residenza;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Comune di Cossano Belbo rappresentato da _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di Cossano Belbo, il quale agisce in nome, per conto e

nell'interesse del Comune in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.del....., esecutiva; codice fiscale 00404230047

E

il Comune di Rocchetta Belbo rappresentato da _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di Rocchetta Belbo, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.del....., esecutiva; codice fiscale 00338460041

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINI DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione le parti intendono regolare secondo i principi di efficacia e efficienza, i rapporti in ordine all'erogazione e fruizione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo statale "Cesare Pavese".

Il Comune di Cossano Belbo mette a disposizione, in base alla propria disponibilità, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel suo territorio estendendolo a quelli residenti nel territorio del Comune di Rocchetta Belbo per perseguire il seguente obiettivo, così sintetizzato:

consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell'itinerario compatibilmente a quest'ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;

Art. 2 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Per la realizzazione di tale obiettivo e per il coordinamento delle singole procedure, il Comune di Cossano Belbo si impegna a:

- trasportare gli alunni così come indicato nei libretti di circolazione dei relativi scuolabus;
- assicurare che i veicoli adibiti al trasporto scolastico siano in perfette condizioni tecniche e muniti di regolare certificato di assicurazione per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;
- predisporre la raccolta delle domande di trasporto scolastico, sia per i residenti che per i non residenti, al fine di organizzare il servizio di trasporto scolastico sul territorio, prevedendo la stesura annuale dei piani di trasporto scolastico sulla base delle domande pervenute;
- comunicare agli interessati l'eventuale accoglimento della domanda, con contestuale informazione da inviare al Comune di residenza;
- definire le tariffe da addebitare agli utenti residenti nei Comuni di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo e provvedere alla conseguente riscossione, fatta salva l'ipotesi prevista al successivo articolo 3, comma 3.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere assicurato dall'Amministrazione comunale di Cossano Belbo mediante:

- la gestione diretta, utilizzando personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti per legge;
- in concessione e/o in appalto.

Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI

L'Amministrazione Comunale di Cossano Belbo, che eroga il servizio di trasporto scolastico agli alunni non residenti quantifica, annualmente, l'entità dei costi aggiuntivi che si vengono a determinare per l'Ente medesimo e li comunica all'Amministrazione convenzionata di Rocchetta Belbo.

Il Comune di Rocchetta Belbo si impegna a rimborsare al Comune di Cossano Belbo quanto richiesto sulla base di documentato rendiconto, con cadenza annuale.

L'Amministrazione di Rocchetta Belbo ha la possibilità di esentare gli utenti, propri residenti, dal pagamento delle tariffe corrispettive per il servizio reso, facendosene carico, con propri fondi di bilancio, e provvedendo a riversare quanto spettante al Comune di Cossano Belbo. A tal fine comunicherà in tempi adeguati la circostanza al Comune di Cossano Belbo per permettere l'adozione degli atti di accertamento dell'entrata.

Art. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata di cinque anni decorrenti dal 1° settembre 2024 e terminerà i propri effetti il 31 agosto 2029, ovvero dall'anno scolastico 2024/2025 all'anno scolastico 2028/2029.

La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mutuo consenso degli enti convenzionati.

Ciascun Comune può, tuttavia, recedere dalla presente convenzione previa disdetta formale da comunicare all'altro ente interessato, con un preavviso di almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto della convenzione, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati relativi ai servizi oggetto della convenzione, al di fuori dei casi previsti dalla base normativa.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FISCALI

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2bis tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Agli effetti fiscali il presente atto è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 – tabella “B” del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cossano Belbo

Per il Comune di Rocchetta Belbo